



# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

## CAPITANERIA DI PORTO LA MADDALENA

(Località P.ta Chiara, snc. - Tel. 0789-730632 - Fax 0789-731020. E-mail: [tec.cplamaddalena@mit.gov.it](mailto:tec.cplamaddalena@mit.gov.it) - Sito Web: [www.guardiacostiera.gov.it/la-maddalena](http://www.guardiacostiera.gov.it/la-maddalena))

### ORDINANZA 2023

<b>ARGOMENTO:</b>	“Adeguamento impiantistico e rimodulazione degli spazi del porto di Santa Teresa Gallura”
<b>Committente:</b>	Autorità Di Sistema Portuale Del Mare Di Sardegna;
<b>Imprese esecutrici:</b>	GE.CO.MAR.SRL e I.E.M. di Piras Pier Paolo & C. SNC;
<b>Responsabile dei lavori:</b>	Ing. Bastiano Deledda;
<b>Direttore lavori:</b>	Ing. Luciano Oscar;
<b>Responsabile della sicurezza:</b>	Ing. Luciano Oscar;
<b>Periodo:</b>	<b>dal 17.11.2023 al 19.12.2023</b>

Il sottoscritto Capo del Compartimento Marittimo e Comandante della Capitaneria di Porto di La Maddalena,

- VISTA** la nota prot. 29334 in data 13.11.2023 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna avente ad oggetto “Adeguamento impiantistico e rimodulazione spazi del porto di Santa Teresa Gallura – RIPRESA LAVORI”;
- VISTA** la precedente Ordinanza n. 05/23 del 07.03.2023 di questa Capitaneria di Porto avente ad oggetto: “Adeguamento impiantistico e rimodulazione degli spazi del porto di Santa Teresa Gallura”;
- VISTA** l’Ordinanza nr. 46/21 in data 20.12.2021 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna ad oggetto “Norme in caso di infortuni ed incidenti in ambito portuale ed istituzione del Registro unico degli infortuni per il sistema portuale”;
- VISTA** l’Autorizzazione nr. 64/23 in data 16.11.2023 della Delegazione di Spiaggia di Santa Teresa Gallura;
- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare l’art. 14, punto 1 che riserva all’Autorità Marittima le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal Codice della Navigazione e dalle leggi speciali, e l’art. 6 punto 4 lettera a) che conferisce all’Autorità di Sistema Portuale tra l’altro, i compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle operazioni portuali e dei servizi portuali;
- VISTO** il Decreto Legislativo 09.04.2008, n. 81, “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- RITENUTO** necessario, per quanto di propria competenza, al fine di garantire la sicurezza della navigazione e la tutela della pubblica incolumità, emanare apposita Ordinanza per garantire il sicuro e regolare svolgimento dei suddetti lavori e del contestuale traffico portuale;
- VISTI** gli articoli 17, 28, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, nonché l’articolo 59 e 64 del relativo Regolamento di Esecuzione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328;

### RENDE NOTO

che le imprese GE.CO.MAR.SRL e I.E.M. di Piras Pier Paolo & C. SNC, dal **17.11.2023 al 19.12.2023**, effettueranno i lavori di realizzazione plinti di fondazione per successiva installazione delle torri faro, illuminazione portuale, allacci idrico-fognari, modulo box security, videosorveglianza, recinzione security nella

banchina commerciale del porto di Santa Teresa Gallura, come meglio specificato nell'allegato stralcio planimetrico, parte integrante della presente Ordinanza.

## **ORDINA**

### **Articolo 1**

(Divieti)

Nel periodo sopra indicato e durante l'esecuzione dei lavori, all'interno dell'area di cantiere meglio evidenziata nell'allegato stralcio planimetrico, è fatto assoluto divieto alle persone e ai veicoli non autorizzati dal Committente e dal Direttore dei Lavori di accedere, di sostare e di transitare.

Non sono soggetti al divieto di cui al precedente comma:

1. le persone e i veicoli facenti capo al committente e alle imprese esecutrici dei lavori o dalle stesse autorizzati;
2. le persone e i veicoli appartenenti o autorizzate dal Direttore dei lavori;
3. le persone e i veicoli della Guardia Costiera e delle Forze di Polizia in servizio;
4. le persone e i veicoli adibiti ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere alle aree in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'Ente di appartenenza.

### **Articolo 2**

(Obblighi per i soggetti realizzatori delle opere)

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna ha l'obbligo di apporre o far apporre alle imprese incaricate dei lavori idonee restrizioni all'accesso nelle aree oggetto della presente Ordinanza, per prevenire qualsivoglia eventuale danno a persone e/o cose.

### **Articolo 3**

(Prescrizioni per i veicoli in transito)

Tutti i veicoli in transito nelle immediate vicinanze delle aree di lavoro devono mantenersi a distanza di sicurezza dalle stesse, procedendo comunque alla minima velocità di governo e valutando l'eventuale adozione di ogni altra misura aggiuntiva idonea a prevenire situazioni di potenziale pericolo per il personale impegnato negli interventi di cui sopra.

### **Articolo 4**

(Prescrizioni in carico alla Ditta responsabile dei lavori)

È fatto obbligo al responsabile dei lavori di posizionare un'adeguata recinzione in corrispondenza delle aree portuali interessate dalle lavorazioni di cui trattasi.

Prima dell'inizio di ogni fase, le imprese esecutrici dei lavori dovranno concordare di volta in volta, con il Comandante del porto, l'impiego delle aree destinate ad area di cantiere per l'esecuzione degli stessi, in funzione delle esigenze del traffico portuale nonché per eventuali variazioni non previste nell'esecuzione degli interventi di cui trattasi.

Per tutto il periodo delle lavorazioni, le imprese esecutrici dovranno adottare tutte le misure ritenute idonee ad evitare il rischio di inquinamento dell'area portuale interessata dalle lavorazioni e dello specchio acqueo prospiciente.

In caso di evento potenzialmente nocivo per l'ambiente marino e/o costiero, il personale impegnato nelle operazioni dovrà darne immediata notizia alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di La Maddalena e al Comandante del porto, avendo cura di adottare nell'immediato ogni accorgimento utile a ridurre gli eventuali danni per l'ecosistema marino e/o costiero.

Le operazioni dovranno essere sospese su disposizione dell'Autorità marittima, in caso di emergenza e/o di pericolo per persone, mezzi e ambiente marino e costiero.

Le imprese esecutrici sono considerate uniche responsabili di eventuali danni a persone e cose direttamente o indirettamente derivanti dall'esecuzione dei lavori di cui sopra.

Sarà a carico della medesime imprese esecutrici la pulizia dell'area portuale interessata dalle lavorazioni.

## **Articolo 5**

(Ulteriori misure di prevenzione a carico delle imprese esecutrici responsabile dei lavori)

Al fine di garantire le condizioni di sicurezza e prevenire/evitare potenziali situazioni di pericolo, nell'ambito delle aree demaniali marittime oggetto della presente Ordinanza, a cura delle imprese esecutrici responsabile dei lavori, dovranno essere predisposte, le seguenti ulteriori misure di prevenzione:

- posizionamento di idonea segnaletica temporanea atta a segnalare i divieti di cui all'art 1, in ottemperanza alla normativa vigente in premessa richiamata;
- oscuramento dei segnali preesistenti, contrastanti con la segnaletica da apporre temporaneamente, al fine di non generare equivoci;
- mantenere la segnaletica temporanea fino al completo ripristino dell'area, controllando che terzi non la asportino o la rendano inefficace;
- predisporre idonee misure atte a garantire in qualsiasi momento il transito dei veicoli, con particolare riferimento ai mezzi di soccorso e di servizio;
- provvedere, in occasione del ripristino dell'area in questione, alla pulizia delle aree ed al ripristino dello stato dei luoghi, ivi compresa la segnaletica a carattere permanente.

## **Articolo 6**

(Varie)

La presente Ordinanza, emessa unicamente ai fini della sicurezza della navigazione e a tutela della pubblica incolumità e dell'ecosistema marino e costiero, non esime le imprese esecutrici incaricate dei lavori dal munirsi di ogni ulteriore autorizzazione e/o nulla osta di competenza di altre Amministrazioni previsti per l'espletamento dei lavori in parola.

L'Autorità Marittima è manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che i lavori in questione dovessero causare a persone e/o cose.

## **Articolo 7**

(Sanzioni)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito, saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1164, 1174 del Codice della Navigazione e dall'art. 6 comma 14 del Decreto Legislativo nr. 285/1992 e ss.mm./ii. relativamente alla condotta di veicoli a motore.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui diffusione verrà assicurata mediante l'affissione all'albo di questa Capitaneria ex art. 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, comunicazione agli organi di informazione, l'invio ai soggetti interessati e la pubblicazione sul sito internet [www.guardiacostiera.it/lamaddalena/ordinanze](http://www.guardiacostiera.it/lamaddalena/ordinanze).

La Maddalena,

**IL COMANDANTE**  
**C.F. (CP) Emiliano SANTOCCHINI**  
(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

PLANIMETRIA

